

Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 7 ottobre 2013



## REGOLAMENTO DELLA RETE IDRAULICA MINORE NEL TERRITORIO DELLA TERRAFERMA DEL COMUNE DI VENEZIA

REGOLAMENTO DELLA RETE IDRAULICA MINORE NEL TERRITORIO DELLA  
TERRAFERMA DEL COMUNE DI VENEZIA  
INDICE

PREMESSA

CAPO I NORME GENERALI

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Ordinanze del Sindaco
- Art. 3 Rete idraulica minore
- Art. 4 Definizioni

CAPO II PRINCIPI DIVIETI E OBBLIGHI SULLA RETE IDRAULICA MINORE

- Art. 5 Principio del libero deflusso delle acque
- Art. 6 Divieti e obblighi lungo la rete idraulica minore e sulle opere che la compongono

CAPO III MANUTENZIONE ESERCIZIO E RESPONSABILITA'

- Art. 7 Competenze e responsabilità di manutenzione ed esercizio della rete idraulica minore
- Art. 8 Prescrizioni aggiuntive per manutenzione ed esercizio di fossi, scoli e canali stradali

CAPO IV INTERVENTI E OPERE SULLA RETE IDRAULICA MINORE

- Art. 9 Obbligo di parere idraulico per interventi e titoli abilitativi sulla rete idraulica minore
- Art. 10 Parere idraulico per opere, modificazioni, apporti, ponti e tombinamenti sulla rete idraulica minore.
- Art. 11 Sbarramenti irrigui provvisori
- Art. 12 Costruzione modifica e trasposizione di nuovi fossi
- Art. 13 Fossi insufficienti

CAPO V SANZIONI

- Art. 14 Violazioni
- Art. 15 Rimessa in pristino
- Art. 16 Inottemperanza alle ordinanze

CAPO VI ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO

- Art. 17 Attuazione del regolamento

CAPO VII NORME TRANSITORIE

- Art. 18 Norme transitorie

CAPO VIII NORMA FINALE

- Art. 19 Norma finale

# REGOLAMENTO DELLA RETE IDRAULICA MINORE NEL TERRITORIO DELLA TERRAFERMA DEL COMUNE DI VENEZIA

## PREMESSA

Premesso che, il territorio della terraferma veneziana è oggetto di bonifica e soggetto alle relative norme specifiche nonché soggetto a rischio idraulico e per questo dotato di piano comunale di emergenza, nel quale è individuato il rischio idraulico, redatto secondo le linee guida della Regione del Veneto, ai sensi delle deliberazioni della Giunta Regionale del 01 febbraio 2002 n. 144, del 21 dicembre 2012 n.3315, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale del 18 febbraio 2009 n. 15 “Piano Comunale di Protezione Civile” e s.m.i., il presente regolamento disciplina la rete idraulica minore ai fini del contenimento del rischio idraulico e rinvia alle norme nazionali e regionali in materia, per quanto qui non disciplinato.

Il presente regolamento indirizza inoltre l’Amministrazione Comunale nei rapporti istituzionali con gli Enti pubblici gestori delle acque pubbliche o comunque con gli Enti tenuti per legge alla manutenzione, esercizio, pulizia di fossati insistenti nel territorio.

## CAPO I

### NORME GENERALI

#### Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento definisce gli obblighi cui sono soggetti i proprietari, possessori, conduttori e/o detentori a qualsiasi titolo di beni immobili siti nel territorio comunale di terraferma, di seguito definiti anche “obbligati”, in materia di manutenzione, esercizio pulizia e nuova realizzazione di opere afferenti la rete idraulica minore, così come definita al successivo articolo 3, non in manutenzione e gestione a Enti pubblici territoriali, ai Consorzi di Bonifica e al Genio Civile, al fine di assicurare il soddisfacente e regolare deflusso delle acque, garantire i diritti di presa e di scolo, rendere più sicura la viabilità vicinale, a uso pubblico e pubblica, evitare i danni all’ambiente e alle proprietà pubbliche e private, e ridurre il rischio idraulico cui il Comune di Venezia è soggetto, valorizzando gli aspetti ambientali paesaggistici e naturalistici prodotti dalle acque quali ecosistema.

## Art. 2 Ordinanze del Sindaco

1. Il Sindaco emette ordinanze, finalizzate all'applicazione e al rispetto del presente regolamento e alle norme ad esso correlate, fatti salvi i poteri straordinari che, ai sensi degli articoli 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, gli sono attribuiti in materia edilizia, polizia locale e igiene, per motivi di sanità e di sicurezza pubblica, e i poteri attribuiti ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 artt. 107 e 117 e della legge 24 febbraio 1992 n. 225 artt. 5 e 15.

2. In caso di mancato rispetto del presente regolamento e delle ordinanze emesse, si applicano le sanzioni ivi previste, oltre all'applicazione di altre eventuali sanzioni per la violazione di altre norme e regolamenti.

## Art. 3 Rete idraulica minore

1. Per rete idraulica minore, si intendono quelle acque che attraverso opere, con funzioni sia di presa che di scolo, scorrono in superficie libere, o parzialmente canalizzate, che attraversano terreni di proprietà sia pubblica che privata e che per questo, in quanto rete, svolgono una funzione comune; acque che corrono in opere naturali o artificiali, ovvero corpi idrici, che conferiscono direttamente e/o indirettamente alla rete idrografica di competenza del Consorzio di Bonifica o del Genio Civile, anche se i suddetti corpi idrici non sono significativi.

2. La rete idraulica minore è costituita anche dalle tipologie di opere, come di seguito meglio definite.

## Art. 4 Definizioni

1. Per "fossi e/o canali" si intendono i cavi dove può scorrere acqua meteorica, di risorgiva o comunque di scolo, anche se per parte dell'anno sono asciutti, che circondano o dividono o attraversano gli immobili e che, per la loro indispensabile funzione idraulica di presa, di scolo e di invaso, fanno parte integrante della rete secondaria di bonifica e di irrigazione ovvero della rete idraulica minore.

2. Per "scoli o scoline" si intendono i cavi di modeste dimensioni e profondità, dove può scorrere acqua, all'interno di fondi coltivati dal proprietario, possessore, conduttore e/o detentore a qualsiasi titolo e sono funzionali alla coltivazione dei terreni.

3. Per “capofosso” si intendono quei particolari fossi posti a servizio di uno o più fondi che assolvono funzioni di particolare importanza, indipendentemente dall'estensione del bacino.

4. Per “ciglio” si intende il punto di intersezione tra il piano inclinato della sponda e/o scarpata del fosso, scolo, canale, e il piano campagna o piano stradale, se con esso confinante.

5. Per “sponda e/o scarpata” di fosso, scolo, canale, si intende la ripa inclinata o parete.

6. Per “piede arginale” si intende il punto di intersezione tra il piano campagna e il rilevato arginale.

7. Per “ponte” si intende la parziale copertura, per una lunghezza massima di ml 8.00, del fosso, scolo, capofosso o canale, con manufatti idraulici che, se non diversamente stabilito dal regolamento edilizio comunale, garantendo la continuità di scolo, ne consentano l'attraversamento da ciglio a ciglio.

8. Per “tombinamento” si intende la parziale chiusura del fosso o capofosso o canale, e l'apposizione di manufatti per mantenere la funzionalità idraulica dello stesso, per una lunghezza superiore a ml 8.00, che, garantendo la continuità di scolo e la capacità di invaso, ne consentano l'attraversamento da ciglio a ciglio.

9. Per “tombatura” s'intende la chiusura totale o parziale del fossato senza l'apposizione di manufatti idonei a mantenere la funzionalità idraulica dello stesso.

10. Per “alveo” s'intende la parte di sezione trasversale di un corso d'acqua occupabile dal flusso idrico; è a sua volta costituito dal fondo e dalle sponde.

11. Per “sezione idraulica di deflusso o di scolo” si intende la superficie della sezione trasversale del fosso, scolo, canale, corrispondente alla sua portata di progetto.

12. Per “quota di recapito” s'intende la quota necessaria all'immissione delle acque di un tratto di rete idraulica nel tratto successivo o di recapito.

13. Per “pendenza di deflusso” si intende la pendenza necessaria a far defluire normalmente le acque.

14. Per “obbligati” ai sensi del presente regolamento, si intendono i proprietari, i possessori, i conduttori e/o i detentori a qualsiasi titolo di beni immobili nella terraferma del Comune di Venezia, ove siano presenti corpi idrici della rete idraulica minore, o opere ed elementi della medesima, o che ne siano i frontisti o che ne siano direttamente e/o indirettamente serviti, o a favore dei quali siano state realizzate.

## CAPO II

### PRINCIPI DIVIETI E OBBLIGHI SULLA RETE IDRAULICA MINORE

#### Art. 5 Principio del libero deflusso delle acque

1. Le acque della rete idraulica minore devono poter scorrere nei loro alvei, libere da intralci, la capacità di deflusso e il volume d'invaso dei corpi idrici devono essere conservati, la sezione idraulica di deflusso deve essere idonea alla portata e le opere che la compongono devono essere conservate nella loro forma, funzionalità, consistenza, struttura e nell'esercizio.

2. Ai fini della riduzione del rischio idraulico e al fine di prevenire dissesti idrogeologici e idraulici, in ottemperanza alle norme nazionali e regionali in materia, sul territorio comunale della terraferma gli "obbligati", ai sensi del presente regolamento, devono garantire la stabilità dei corpi idrici della rete idraulica minore e delle sue opere, il libero deflusso delle acque, lo smaltimento delle acque meteoriche o delle portate delle acque di dilavamento o di provenienza da scarichi domestici/assimilabili e/o industriali opportunamente autorizzati, il tutto senza arrecare danno agli immobili confinanti ai frutti e ai beni mobili su di essi pendenti, alle sottostrutture, ai sottoservizi e alle strade.

3. I proprietari, i possessori, i conduttori e/o i detentori a qualsiasi titolo di beni immobili, su cui defluiscono per via naturale le acque di fondi superiori non possono impedire in alcun modo il libero deflusso di dette acque.

4. Le strade devono sempre essere tenute libere dalle acque meteoriche anche ai sensi del codice della strada, del suo regolamento e dell'allegato F della legge 20 marzo 1865 n. 2248 con riferimento agli articoli dal 55 al 61.

5. I proprietari, i possessori, i conduttori e/o i detentori a qualsiasi titolo di terreni attigui a strade, devono impedire, tramite adeguate lavorazioni o eventuali costruzioni di fossi, che l'acqua derivante da precipitazioni atmosferiche o dalle portate delle acque di dilavamento o di provenienza da scarichi domestici/assimilabili e/o industriali opportunamente autorizzati, defluisca attraverso le strade stesse.

6. I proprietari, i possessori, i conduttori e/o i detentori a qualsiasi titolo di beni immobili in corso di urbanizzazione e/o di edificazione devono sempre garantire, anche durante la realizzazione delle medesime urbanizzazioni e/o trasformazioni urbane, il libero deflusso delle acque (presa, scarico, capacità di invaso e opere di bonifica), lo smaltimento delle acque meteoriche e delle portate delle acque di dilavamento o di provenienza da scarichi domestici/assimilabili e/o industriali opportunamente autorizzati,

senza arrecare danni ai fondi altrui, alle strade, alle aree pubbliche e di uso pubblico in trasformazione, ai sottoservizi, anche durante le operazioni di trasformazione urbana, sia che avvenga per scopi edilizi, residenziali, produttivi, direzionali, infrastrutturali che agricoli, nel rispetto delle specifiche norme ambientali e di tutela generali e particolari e della buona pratica agro ambientale.

7. Il principio del libero deflusso delle acque, deve sempre trovare applicazione. Esso non può confliggere con le norme in materia di tutela del paesaggio, con le buone pratiche agronomiche e ambientali, con il recepimento della direttiva europea sul principio di condizionalità, ai sensi del regolamento CE del 19 gennaio 2009 n. 73 e successivi adempimenti, per quanto attiene la gestione delle acque in ambito agronomico e con la difesa dell'ambiente dall'inquinamento. Le soluzioni dei casi specifici sono eventualmente rinviate a specifiche competenze tecniche in materia e relativi titoli abilitativi.

8. I corpi idrici della rete idraulica minore e i manufatti che la compongono, siano essi riferiti a opere a cielo aperto, o a opere esistenti nel sottosuolo, devono sempre essere efficienti e conservati a carico degli "obbligati".

9. La rete idraulica minore e le opere che la compongono devono sempre essere tutelate e accessibili per permettere eventuali interventi urgenti di rimessa in pristino e di manutenzione, ai fini del mantenimento del regime e della riduzione del rischio idraulico, sia da parte del privato, che da parte del pubblico se interviene in sostituzione del privato, secondo i principi e i modi espressi agli artt. 868, 889, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897 e 915, 916, 917 del codice civile.

10. Ogni modificazione al regime idraulico è soggetta a titolo abilitativo tacito o espresso e a parere idraulico.

11. Per quanto non espresso in termini di principio si rinvia alle norme vigenti in materia e al codice civile.

12. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 917 del codice civile, le responsabilità di buona conduzione dei corpi idrici della rete idraulica minore e gli oneri relativi sono in carico agli "obbligati" dei relativi fondi; eventuali problematiche sulla rete idraulica minore sono a carico di quegli "obbligati" che hanno, per incuria o qualsivoglia motivo, causato la non funzionalità della rete stessa.

Art. 6 Divieti e obblighi lungo la rete idraulica minore e sulle opere che la compongono.

1. Sui capofossi della rete idraulica minore, sono di norma vietati gli atti e le opere indicate dal regio decreto 25 luglio 1904 n° 523 all' art. 96, ed inoltre valgono le disposizioni e i divieti di cui agli artt. 132, 133, 134, 135 del regio decreto 8 maggio 1904 n. 368 e s.m.i.; eventuali deroghe possono essere richieste in rapporto alla rilevanza idraulica del capofosso e dell'opera da realizzare.

2. Sulla rete idraulica minore, adiacente a strade, sono vietati, e soggetti a relativo regime sanzionatorio gli atti indicati agli artt. 15, 16, 22, 25, 26, 27, 31, 32, 33 del codice della strada e agli artt. 26, 44, 45, 46, 60, 66, 70, 71 del suo regolamento.

3. E' vietato ridurre la sezione idraulica e il volume d'invaso originario della rete idraulica minore, modificarne pendenze e quote di presa e di recapito.

4. Sulla rete idraulica minore è vietata l'esecuzione di qualsiasi opera tale da recare danno idraulico a terzi, alle strade e alla rete stessa.

5. E' vietato realizzare opere di qualsiasi genere che impediscano il regolare deflusso delle acque, che compromettano la consistenza di terreni, di alvei, sponde, cigli e rilevati arginali, che danneggino le ripe, che riducano la sezione idraulica (es.: plinti di fondazione, recinzioni, palificate e altre opere civili ed edili). Le chiaviche e le opere di presa devono sempre essere tenute in esercizio e funzionamento dagli "obbligati" che ne assumono la piena responsabilità civile e penale.

6. E' vietato scavare nuovi canali, fossi, capofossi o realizzare opere della rete idraulica minore senza atto abilitativo, per il rilascio del quale è necessario ottenere parere idraulico ai sensi del presente regolamento.

7. Sono sempre possibili le opere di miglioramento fondiario, necessarie ai sensi degli artt. 861 e 863 del codice civile e sono soggette comunque a titolo abilitativo tacito e/o espresso e a parere idraulico del competente Consorzio di Bonifica.

8. All'interno di fossi, scoli, canali, corsi d'acqua e corpi idrici della rete idraulica, fatte salve le operazioni soggette alle norme in materia di condizionalità, di salvaguardia e tutela paesaggistico ambientale, naturalistica e agronoma, opportunamente autorizzate e soggette ai relativi studi e autorizzazioni, sono vietate:

- la realizzazione di opere di qualsiasi genere che impediscano il regolare deflusso delle acque;
- le messe a dimora di alberi e siepi di ogni natura e genere;

- il movimento dei terreni tali da ridurre l'alveo, la sezione di deflusso delle acque, la capacità di invaso, la pendenza e le quote di presa e di recapito.

9. E' vietato ingombrare l'alveo di fossi, scoli, canali, corsi d'acqua e di corpi idrici della rete idraulica minore, con terra, legno, pietre, erbe, arbusti, rifiuti o materiali di qualsiasi tipo e specie.

10. Lungo sponde, scarpate, piedi arginali e cigli della rete idraulica minore, sono vietate: la messa a dimora di alberature, filari, siepi e cespugli, che si protendano all'interno degli alvei e che ne restringano la sezione idraulica, fatte salve le operazioni soggette alle norme in materia di condizionalità, di salvaguardia e tutela paesaggistico ambientale e naturalistica opportunamente autorizzate. Tuttavia, le alberature e siepi esistenti lungo sponde, scarpate, piedi arginali e cigli della rete idraulica minore che non recano riconosciuto pregiudizio alla funzionalità idraulica, sono tollerate fino a loro definitivo deperimento.

11. Salvo quanto diversamente previsto dal piano di tutela delle acque della Regione del Veneto, redatto ai sensi dell'art. 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., nella rete idraulica minore, è vietato immettere acque diverse da quelle meteoriche, o di dilavamento o di provenienza da scarichi domestici/assimilabili e/o industriali autorizzati. Le acque, in base alla provenienza e alla tipologia dei terreni che dilavano e alle attività presenti in tali terreni dilavati, sono soggette a specifiche autorizzazioni e/o concessioni di legge in materia ambientale, da parte degli organi competenti, sia per recapito, portata, che per controllo di qualità ai sensi del decreto legislativo 152 del 2006 e relative norme particolari e s.m.i.

12. E' vietato immettere scarichi reflui o acque in fossi, scoli e canali in assenza delle previste autorizzazioni e se tali autorizzazioni sono di competenza del Comune, dovranno essere rilasciate solo con specifico parere idraulico dell'Ente competente sul relativo corpo idrico significativo di recapito.

13. E' vietato tombare capofossi, fossi, scoli e canali a cielo aperto e occludere in qualsiasi modo, anche solo parzialmente, i corpi idrici della rete idraulica minore, sia a cielo aperto, che nel sottosuolo in condotta.

14. E' vietato tombinare i corpi idrici della rete idraulica minore in zona agricola e contigua a zona agricola.

15. Qualora le acque scorrano già nel sottosuolo attraverso opere e manufatti, la sezione idraulica di detti manufatti deve essere adeguata al volume di acqua meteorica o di dilavamento o di provenienza da scarichi domestici/assimilabili e/o industriali autorizzati, che i medesimi devono smaltire e non può in alcun modo subire

restringimenti lungo tutto il suo percorso. Le pendenze devono essere tali da permettere il libero defluire delle acque e deve essere sempre garantita la presenza di un pozzetto di ispezione e pulizia facilmente accessibile, completo di adeguato chiusino removibile, almeno nel numero di uno ogni 25 metri lineari di condotta o di uno ogni curva e/o intersezione della stessa.

16. Eventuali pozzetti e tratti tombinati, devono essere liberi da intercettazioni e non possono ospitare il passaggio di altre tubazioni, anche se sigillate, che comportino riduzione della sezione idraulica e del volume d'invaso. Sono fatte salve quelle situazioni in cui si ottiene specifica autorizzazione idraulica, ai sensi del presente regolamento, nella quale è dimostrato il mantenimento del volume d'invaso e della sezione utile di deflusso del corpo idrico ed è accompagnata da assunzione di responsabilità manutentiva da parte dell' "obbligato". I manufatti realizzati nel sottosuolo devono poter sostenere il sovraccarico previsto per l'uso della superficie del suolo da essi occupato.

17. I chiusini dei pozzetti di ispezione delle opere della rete idraulica minore presenti nel sottosuolo, devono sempre essere apribili e accessibili, e non possono in alcun modo essere ostruiti ad esempio da asfaltature, recinzioni, pavimentazioni, accessi carrai, e da ogni altro manufatto o cosa mobile (autovetture, cassonetti, ecc...) e devono sostenere il carico previsto per gli usi della superficie da essi occupato.

18. Le radici delle alberature non devono in alcun modo danneggiare e/o invadere i corpi idrici della rete idraulica minore e la responsabilità a tale riguardo, con riferimento anche alle distanze di rispetto nella messa a dimora delle medesime indicate negli artt. da 866 a 897e da 915 a 917 del codice civile, è a carico degli "obbligati" .

19. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alla normativa vigente in materia, al codice civile, al codice della strada, al suo regolamento e alla norma tecnica.

20. Per le violazioni delle succitate disposizioni, si applicano le sanzioni previste dal presente regolamento, oltre alle eventuali sanzioni per la violazione di altre norme e regolamenti.

## CAPO III

### MANUTENZIONE ESERCIZIO E RESPONSABILITA'

Art. 7 Competenze e responsabilità di manutenzione ed esercizio della rete idraulica minore.

1. La conservazione, protezione, buona manutenzione, tenuta in efficienza e esercizio della rete idraulica minore e delle opere che la compongono, è funzionale alla riduzione del rischio idraulico di tutta la terraferma del Comune di Venezia, e compete agli "obbligati". La rete idraulica minore deve sempre essere resa accessibile ai fini manutentivi, senza nulla chiedere a titolo di rivalsa per tale accessibilità, di personale e mezzi, da ciascuno degli "obbligati", ai sensi e nei modi indicati dagli artt. 868, 889, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897 e 915, 916, 917 del codice civile.

2. Sulla rete idraulica minore gli "obbligati", sono tenuti all'osservanza delle disposizioni previste agli artt. 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145 del regio decreto n. 368 del 1904 e s.m.i. e al regio decreto n. 523 del 1904 art. 96.

3. Ai proprietari, possessori, conduttori e/o detentori a qualsiasi titolo di terreni soggetti a servitù di scolo di fossi, scoli o canali privati, è fatto obbligo di provvedere a che i medesimi siano tenuti in modo tale da evitare la rovina delle sponde, che siano costantemente sgombri in maniera che anche nel caso di piogge continue e quindi di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.

4. Nel caso in cui durante le lavorazioni agricole dovesse essere ostruito un fosso o capofosso, deve essere immediatamente ripristinato il regolare assetto idraulico dello stesso a cura degli "obbligati" e deve essere richiesto parere idraulico.

5. Qualora attraverso modificazioni del territorio, avvenute a seguito di regolare provvedimento amministrativo, i fossi non risultassero ricadere all'interno dei fondi, ma fossero funzionali agli stessi, gli oneri di manutenzione e di rimessa in pristino sono comunque di spettanza degli "obbligati".

6. I fossi, scoli o canali che scaricano nella rete consortile arginata, dovranno essere dotati, nel tratto terminale, di apposita valvola anti reflusso (porta a vento o clapet) atta a impedire la risalita delle acque di piena. La posa in opera, salvo diversa decisione del Consorzio di Bonifica, che la deve autorizzare, e la successiva manutenzione/gestione di tale dispositivo, è a totale carico degli "obbligati" anche secondo i principi espressi nel codice civile agli articoli 915, 916, 917.

7. Fatte salve le operazioni soggette alle norme in materia di condizionalità, di salvaguardia, tutela paesaggistico ambientale, naturalistica e di buona pratica agronomica opportunamente autorizzate, gli “obbligati”, ciascuno per il loro tratto di competenza o del quale sono frontisti, sono solidamente responsabili al compimento delle seguenti operazioni:

- a) tenere sempre bene espurgati nel fondo fossi, scoli, canali, e sistemati nelle sponde tutti i corpi idrici superficiali della rete idraulica minore, che circondano, dividono o attraversano i loro terreni, le luci dei ponti di accesso ai fondi, gli sbocchi di scolo nei collettori;
- b) aprire tutti i nuovi fossi necessari per il regolare scolo delle acque che si raccolgono sui terreni medesimi, nelle modalità di cui al successivo art. 9 c.6;
- c) rasare per lo meno due volte all’anno, entro l’inizio del mese di marzo e dopo il 15 di luglio non oltre la fine di settembre, tutte le erbe che nascono sulle sponde e sul fondo di detti fossi, scoli canali e raccoglierle, tenendo conto del rispetto della stagionalità delle nidificazioni delle specie aviarie del territorio;
- d) mantenere espurgate e sempre in stato di efficienza le chiaviche e le paratoie, le valvole a clapet, le bocche, gli sfiori, le opere, i manufatti della rete e i suoi tratti tombinati;
- e) rimuovere immediatamente alberi, tronchi e grossi rami delle loro piantagioni laterali ai canali e alle strade di bonifica, che, per impeto di vento o qualsivoglia causa siano caduti nei corsi d’acqua o sul piano viabile delle strade;
- f) tagliare e asportare i rami delle piante o le siepi vive, poste nei fondi limitrofi ai corsi d’acqua o sulle strade medesime che producono difficoltà al servizio o ingombro al transito;
- g) mantenere in buono stato di conservazione le luci e i fondi di ponti e di tombinamenti, per tutta la lunghezza della proprietà, le griglie, le porte a vento e le altre opere d’arte d’uso particolare e privato di uno o più fondi e provvedere alla loro pulizia e espurgo al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- h) lasciare al personale e ai mezzi del Consorzio di Bonifica il libero passaggio sulle sponde dei fossati senza diritto di rivalsa;
- i) eseguire l’immediata aratura dopo trinciatura degli stocchi di mais, al fine di evitare che in occasione di piogge intense, le canne sminuzzate lasciate in superficie siano trasportate in grandi quantità nei fossi provocandone l’intasamento;
- j) garantire che nei tratti tombinati sia sempre mantenuta efficiente la sezione idraulica di deflusso attraverso la loro pulizia periodica e l’eliminazione di eventuali

restringimenti avvenuti per errata precedente costruzione, ciascuno per la propria porzione di competenza, o per la porzione che serve al proprio fondo;

k) mantenere sempre in esercizio e efficienza i bacini di laminazione privati, le vasche e gli invasi, affinché non risultino mai diminuite le capacità e i volumi di progetto autorizzati e funzionali all'invarianza idraulica;

l) mantenere sempre espurgati e in buono stato di conservazione i corpi idrici della rete idraulica minore ove l'acqua scorre in canalizzazioni anche parziali, liberi da terra e ingombri di ogni altra natura, mantenendo in efficienza le quote di presa e di recapito, attraverso operazioni di pulizia almeno una volta all'anno e assicurandosi che i pozzetti siano sempre ispezionabili, i manufatti integri e non vengano intasati da radici o altro. I chiusini dei pozzetti devono essere sempre individuabili e resi accessibili.

**Art. 8** Prescrizioni aggiuntive per manutenzione ed esercizio di fossi, scoli e canali stradali.

1. Gli "obbligati" nei confronti di fondi adiacenti le strade devono, ai sensi del codice della strada, impedire l'espansione delle acque sulle medesime strade e impedire ogni guasto al corpo stradale e sue pertinenze.

2. L'irrigazione dei terreni laterali alle strade deve essere regolata in modo che non ne derivi alcun danno alle medesime, formando secondo il bisogno, un controfosso.

3. I frontisti delle strade vicinali, a uso pubblico e pubbliche, non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade, ma devono formare lungo di esse la regolare capezzagna, in modo da volgere l'aratro o qualsiasi altro mezzo agricolo senza danno alle strade, alle siepi e ai fossi. Dette capezzagne devono essere di larghezza adeguata al passaggio dei mezzi che vi transitano e le lavorano.

4. Sulla rete idraulica minore, i proprietari, possessori, conduttori e/o detentori a qualsiasi titolo di terreni in adiacenza a strade pubbliche e/o di uso pubblico compresi nella terraferma del Comune di Venezia sono assoggettati agli obblighi e alle disposizioni previste agli artt. 15, 16, 22, 25, 26, 27, 31, 32, 33 del codice della strada e agli artt. 26, 44, 45, 46, 60, 66, 70, 71 del suo regolamento.

## CAPO IV

### INTERVENTI E OPERE SULLA RETE IDRAULICA MINORE

Art. 9            Obbligo di parere idraulico per interventi e titoli abilitativi sulla rete idraulica minore.

1.    Qualsiasi opera, manufatto, apporto, intervento di modificazione e di invarianza idraulica che coinvolga la rete idraulica minore è soggetta a atto abilitativo tacito o espresso del Comune ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i e relative norme e regolamenti regionali e particolari in materia e ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i e relative norme e regolamenti regionali e particolari, previo parere idraulico del competente Consorzio di Bonifica e/o dell'Ente gestore del corpo idrico significativo di recapito, emesso secondo le modalità richieste dal presente regolamento, se non direttamente concesso dai medesimi Enti.

2.    Il parere idraulico è parte integrante del titolo abilitativo sia esso tacito o espresso.

3.    Il parere idraulico, di cui al comma 1, ha validità quinquennale e si rinnova tacitamente qualora non ci siano modificazioni al regime idraulico e ambientale, la rete sia mantenuta efficiente e in buono stato di conservazione, o non si evidenzino danni a terzi. Il parere deve essere richiesto per ogni modificazione sopravvenuta, e il suo ottenimento è funzionale al permanere delle condizioni di agibilità delle opere relative.

4.    Qualora si evidenzi, nelle opere, una causa di criticità nei confronti del regime idraulico della rete idraulica minore, che provochi danni al pubblico o a terzi ovvero ogni qual volta sia necessario emettere ordinanza ai sensi del presente regolamento, anche il titolo abilitativo relativo e l'agibilità delle opere relative, è oggetto di revisione.

5.    I conferimenti di acque meteoriche o provenienti da attività di tipo agricolo o di dilavamento o di provenienza da scarichi domestici/assimilabili e/o industriali in fossi, scoli e canali, e corpi idrici significativi e non della rete idraulica minore, sono soggetti ad atto abilitativo del Comune, previo parere idraulico del competente Consorzio di Bonifica e/o dell'Ente gestore del corpo idrico significativo di recapito, emesso con le modalità richieste dal presente regolamento, o direttamente concessa dai medesimi Enti.

6.    L'escavazione di nuovi fossi, canali, scoli e corsi d'acqua significativi e non, necessita di titolo abilitativo del Comune soggetto a parere idraulico, e piano di manutenzione dell'opera ai sensi del presente regolamento.

7. Il parere idraulico del competente Consorzio di Bonifica deve essere richiesto secondo le modalità di cui al successivo art.10.

8. I tombinamenti di fossi, scoli o canali e capofossi in zona agricola e non agricola in fase di modificazione, sono vietati. Qualora risultino strettamente necessari per riconosciute ragioni di tutela della pubblica incolumità, sono soggetti, assieme alle opere per l'invarianza idraulica, ad atto abilitativo con le modalità del presente regolamento. L'atto abilitativo, tacito e/o espresso, è rilasciato dal Comune su parere del Consorzio di Bonifica. L'atto abilitativo, deve essere corredato da specifico programma e piano di manutenzione periodica dell'efficienza idraulica con assunzione di responsabilità nei confronti della medesima a carico degli "obbligati", anche secondo i principi espressi agli artt. 915, 916, 917 del codice civile.

9. L'Ente rilasciante i titoli abilitativi può revocarli o disciplinarli diversamente, esigendo lo spostamento, la riduzione o la demolizione delle opere abilitate e ciò in qualsiasi momento e ogni qualvolta si rendesse necessario per motivi di pubblico interesse o per sopravvenute esigenze di tipo idraulico o per sopravvenute norme di legge o regolamenti, anche con lo strumento dell'ordinanza di cui al presente regolamento; in detta fattispecie gli "obbligati" sosterranno in proprio le spese dovute all'adeguamento.

10. E' possibile, concedere la realizzazione di ponti per l'accesso ai fondi o abitazioni secondo le modalità indicate dal presente regolamento e dal codice della strada (artt. 22 e segg.) e dal suo regolamento (artt. 44 e segg.), senza alterazione del regime idraulico della rete idraulica minore. Qualora ponti esistenti non siano dotati di parere idraulico e non rispondano alle esigenze idrauliche dell'area, è cura degli "obbligati", adeguarli alle sopravvenute necessità idrauliche.

In linea con i principi espressi agli artt. 915, 916, 917 del codice civile, la costante manutenzione e tenuta in esercizio della funzionalità idraulica nei confronti della rete, di tali opere è totalmente posta a carico degli "obbligati" ai sensi del codice della strada e suo regolamento.

11. Sono fatti salvi i diritti di terzi ai sensi degli artt. 897, 908, 909, 910, 913 del codice civile riguardanti i diritti di presa e di scolo delle acque.

12. Le opere di modifica del territorio, avvenute a seguito di regolare provvedimento amministrativo e conformi al parere idraulico vigente di cui al comma 1, non devono produrre modifiche alla restante rete idraulica minore.

Qualora producano modifiche alla rete idraulica minore contermine, dovrà essere ordinata la rimessa in pristino nei modi di cui al presente regolamento.

Se tuttavia tale modifica è autorizzata in quanto necessaria, gli oneri di qualsiasi tipo prodotti da tale modifica, sono a carico di chi la ha prodotta, o degli "obbligati".

13. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rinvia alle norme, ai regolamenti vigenti in materia e al codice civile.

Art. 10        Parere idraulico per opere, modificazioni, apporti, ponti e tombinamenti sulla rete idraulica minore.

1. Il parere idraulico ha validità quinquennale, è tacitamente rinnovato qualora non vi siano sopravvenute modificazioni al regime idraulico e qualora non si siano evidenziate situazioni di criticità a riguardo sulla rete idraulica minore ad esso relativa. In caso di sopravvenute modificazioni al regime idraulico dell'opera e/o della rete di conferimento e se si evidenziano situazioni di criticità, il parere decade e con esso le eventuali agibilità delle opere connesse che dovranno essere all'uopo adeguate, anche con lo strumento dell'ordinanza di cui al presente regolamento.

2. Il parere idraulico, rilasciato, secondo la competenza, dal relativo Consorzio di Bonifica o dall'Ente competente per la gestione del corpo idrico significativo di recapito diretto o indiretto, è richiesto per l'ottenimento dell'atto abilitativo, assieme ad una dichiarazione di osservanza del presente regolamento in merito alla manutenzione delle opere facendosi carico delle spese relative.

3. Qualora non sia espresso chi se ne fa carico, l'agibilità non può essere rilasciata e non si configura il silenzio assenso ai sensi dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 380 del 2001.

4. I ponti, così come stabilito all'art. 4 c.7 possono essere concessi per la realizzazione di accessi ai fondi o alle abitazioni solo alle sopra indicate condizioni, nel rispetto della norma vigente.

5. Sono tollerate opere edili strettamente necessarie alla realizzazione di ponti, purché non riducano la sezione utile di scolo e la pendenza. Devono essere tenute sempre in efficienza idraulica e costruttiva dagli "obbligati", che hanno l'onere della custodia e la responsabilità civile e penale nei confronti del soggetto pubblico e di terzi.

6. Ove sussistano opere, manufatti, ponti e opere di tombinamento di fossati e sulla rete idraulica minore, per le quali non siano reperibili i titoli abilitativi corredati dal parere idraulico consortile aggiornato alle ordinanze del Commissario delegato per l'emergenza idraulica, le opere e loro eventuali concessioni e/o titoli abilitativi esistenti, sono oggetto di verifica e di adeguamento al parere idraulico da richiedersi, da parte degli aventi titolo,

nei modi stabiliti dalle vigenti norme e regolamenti. Sarà cura dell'Amministrazione Comunale provvedere d'ufficio al reperimento della documentazione se esistente nei propri archivi. Gli uffici preposti chiedono agli aventi titolo di adeguare l'opera entro un congruo termine, qualora tale richiesta non sortisca risultato, si procede a mezzo dell'ordinanza sindacale di cui al presente regolamento.

7. L'accertamento di tombinamenti e di ponti realizzati in assenza di titolo abilitativo comunale è soggetto alle sanzioni contemplate dalla normativa vigente, con riferimento al titolo, e dal presente regolamento. Qualora essi arrechino pregiudizio al regime idraulico dell'area si procede anche ai sensi e per gli effetti del presente regolamento.

8. I tombinamenti, i ponti esistenti e di nuova realizzazione, devono essere sempre mantenuti in efficienza idraulica e conservati a cura e spese degli "obbligati".

9. Se i tombinamenti non sono dotati di opportuni pozzetti di ispezione, questi devono essere realizzati a carico degli "obbligati".

#### Art. 11 Sbarramenti irrigui provvisori.

1. In deroga a quanto previsto dagli artt. 9 e 10, nei fossi privati, ad esclusione dei capofossi, sono tollerati gli sbarramenti necessari ai fini irrigui di soccorso, purché preventivamente comunicati per iscritto al Consorzio di Bonifica, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) si deve evitare di bloccare completamente l'alveo;

b) gli sbarramenti irrigui devono essere tali da permettere all'acqua di stramazzare verso valle, garantendo un minimo di deflusso al fosso privato interessato, devono essere compatibili con le altre esigenze colturali e garantire un franco minimo agli appezzamenti più bassi;

c) tali sbarramenti possono essere mantenuti solo per il tempo strettamente necessario ad effettuare l'irrigazione;

d) al termine del singolo intervento irriguo, gli sbarramenti devono essere rimossi da chi li ha posizionati;

e) in ogni caso, al presentarsi d'eventi meteorici gli sbarramenti devono essere prontamente rimossi.

2. La comunicazione ha validità stagionale.

3. Nei casi previsti dalla legge, deve essere fatta domanda d'attingimento al Genio Civile.

## Art. 12 Costruzione modifica e trasposizione di nuovi fossi.

1. La realizzazione di nuovi fossi e la modifica, trasposizione o chiusura di quelli esistenti, è subordinata all'ottenimento del titolo abilitativo tacito o espresso dal Comune, acquisito il parere del Consorzio di Bonifica, di cui all'art. 10.

2. Per lo scavo di nuovi fossi, salvo diverso accordo con i confinanti, si dovrà rispettare una distanza dal confine non inferiore alla profondità dell'opera. La distanza si misura dal confine al ciglio della sponda più vicina, la quale deve essere a scarpata naturale, secondo l'angolo di riposo del terreno, ovvero munita di opere di sostegno.

3. Per lo scavo di fossi in adiacenza al ciglio di una strada interpodereale, la distanza non dovrà essere inferiore alla misura della profondità del fosso, misurata dall'inizio della scarpata stessa fino al ciglio stradale ai sensi del codice civile.

4. Ai sensi dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i., per lo scavo di fossi in adiacenza al ciglio di una strada pubblica o ad uso pubblico, la distanza non dovrà essere inferiore alla profondità del fosso, misurata dall'inizio della scarpata fino al confine stradale, nel rispetto di quanto previsto dal codice civile (artt. 889 e segg.), dal codice della strada (artt. dal 13 al 35) e dal suo regolamento ( artt. dal 26 al 71).

5. Eventuali lavori d'interramento di fossi poderali legati a sistemazioni agrarie, dovranno ottenere parere del competente Consorzio di Bonifica richiesto ai sensi del presente regolamento. Deve essere comunque ricostruita almeno la precedente capacità d'invaso e deve essere mantenuta l'invarianza idraulica.

## Art. 13 Fossi insufficienti.

1. L'Ufficio Tecnico Comunale verifica l'eventuale insufficienza idraulica dei fossi a seguito di eventi meteorici che evidenziano possibili stress idrici, o su specifica segnalazione.

2. Se l'insufficienza è dovuta alla mancata osservanza di quanto previsto ai precedenti articoli, l'inadempiente è obbligato a effettuare l'intervento di propria spettanza.

3. In caso di mancata esecuzione vi provvederà, in via sostitutiva, l'Amministrazione, ai sensi dei successivi artt. 14, 15, 16 del presente regolamento oltre all'applicazione di ulteriori eventuali sanzioni dovute alla violazione di altre norme e regolamenti.

## CAPO V

### SANZIONI

#### Art. 14 Violazioni.

1. Ogni violazione delle norme e prescrizioni del presente regolamento, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00 come previsto dall'art. 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., con le modalità e nelle forme previste dalla legge 24 novembre 1981 n. 689 e s.m.i., oltre all'applicazione di sanzioni dovute alla violazione di altre norme e regolamenti.

2. Le violazioni sono accertate dalla Polizia Municipale e dai soggetti individuati dall'art.13 della legge. 689 del 1981 e s.m.i..

#### Art. 15 Rimessa in pristino.

1. Oltre al pagamento della sanzione amministrativa prevista, il responsabile dell'ufficio comunale competente, diffida, con le modalità di cui al presente regolamento, gli "obbligati", a effettuare l'esecuzione dei lavori necessari alla rimessa in pristino del regime idraulico della rete idraulica minore e all'eliminazione delle opere irregolari, definendo il termine temporale per la realizzazione dell'intervento.

2. Trascorso tale termine, qualora i lavori non siano stati eseguiti o completati, l'Amministrazione vi provvederà in via sostitutiva, con spese a carico della parte inadempiente.

#### Art. 16 Inottemperanza alle ordinanze.

1. Chiunque non ottemperi alle ordinanze di cui al presente regolamento entro i tempi da esse stabiliti, è punito con una sanzione da euro 100,00 a euro 500,00 salvi i casi previsti dall'art. 650 del codice penale, o da altre leggi e regolamenti generali e speciali.

## CAPO VI

### ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO

#### Art. 17 Attuazione del regolamento.

1. La Giunta Comunale è competente ad aggiornare i valori delle sanzioni amministrative previsti dal presente regolamento, sulla base degli aggiornamenti normativi in materia.

2. Immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente regolamento ne è data notizia sia a mezzo affissione di avviso all'albo pretorio comunale, sia a mezzo pubblicazione sul sito web del Comune, sia a mezzo di affissioni nei luoghi pubblici.

3. Il presente regolamento, dopo l'entrata in vigore è trasmesso in copia conforme a:

- Regione del Veneto – servizio protezione civile;
- Prefettura di Venezia;
- Corpo Forestale dello Stato;
- Provincia di Venezia – protezione civile e difesa del suolo;
- Polizia Provinciale;
- Comune di Venezia:
  - o Direzione Affari Istituzionali
  - o Direzione Polizia Municipale
  - o Direzione Finanza Bilancio e Tributi
  - o Direzione Avvocatura Civica
  - o Direzione Contratti e Atti Amministrativi Opere Pubbliche
  - o Direzione Affari Generali e Supporto Organi
  - o Direzione Sviluppo Economico e Partecipate
  - o Direzione Patrimonio e Casa
  - o Direzione Sportello Unico Edilizia
  - o Direzione Ambiente e Politiche Giovanili
  - o Direzione Lavori Pubblici
  - o Direzione Sviluppo del Territorio
  - o Direzione Mobilità e Trasporti
  - o Direzione Municipalità Marghera
  - o Direzione Municipalità Favaro Veneto
  - o Direzione Municipalità Mestre-Carpenedo
  - o Direzione Municipalità Chirignago Zelarino
  - o Istituzione Bosco e Grandi Parchi
- Comando Carabinieri di Venezia;
- Consorzio di bonifica Acque Risorgive;
- Associazioni agricoltori della Provincia di Venezia;
- Enti gestori di sottoservizi (gas, telefono, energia elettrica, acqua, fognature);
- Comando Vigili del Fuoco di Venezia;
- Questura di Venezia;
- R.F.I. Ferrovie dello Stato – direzione territoriale produzione di Venezia;
- Veneto strade S.p.a.

## CAPO VII NORME TRANSITORIE

### Art. 18 Norme transitorie.

1. Il presente regolamento recepisce i contenuti delle ordinanze del Commissario delegato per l'emergenza idraulica emanate ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2007 n. 3621, ovvero:

- ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza idraulica del 22 gennaio 2008 n. 2: "disposizioni inerenti l'efficacia dei titoli abilitativi e relativi ad interventi edilizi non ancora avviati";
- ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza idraulica del 22 gennaio 2008 n.3: "disposizioni inerenti il rilascio di titoli abilitativi sotto il profilo edilizio e urbanistico",

nelle more dell'approvazione delle modificazioni al regolamento edilizio Comunale e della norma tecnica del piano per l'assetto del territorio, che ne prevedono il recepimento.

## CAPO VIII NORMA FINALE

### Art. 19 Norma finale.

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia.

## **APPENDICE:**

### **Norme Nazionali e Regionali di settore cui rinvia il regolamento per quanto non espresso**

#### **Norme Nazionali**

*Legge 20 marzo 1865 n. 2248 allegato F e s.m.i.*

*Regio decreto 8 maggio 1904 n. 368 e s.m.i.*

*Regio decreto 25 luglio 1904 n. 523 e s.m.i.*

*Regio decreto legge 13 dicembre 1923 n. 3267 e s.m.i.*

*Regio decreto del 11 dicembre 1933 n. 1775. e s.m.i.*

*Decreto legislativo. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.*

*Decreto del Presidente della Repubblica. 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i.*

*Legge 5 gennaio 1994 n. 36 e s.m.i.*

*Decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152 Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento dir. 91/271 e 91/676 CE, e suo Allegato 1.111 e s.m.i.*

*Decreto legislativo 3 aprile 2006 n° 152 Parte Terza e s.m.i.*

#### **Norme della Regione del Veneto**

*Legge regionale 16 aprile 1985 n.33 e s.m.i.*

*Deliberazione di Giunta Regionale del 19 giugno 2007 n. 1841: "individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idraulico e idrogeologico. Nuove indicazioni per la formazione degli strumenti urbanistici. Modifica alla deliberazione di Giunta Regionale del 10 Maggio 2006 n. 1322.*

*Legge regionale 8 maggio 2009 n.12. Norme per la bonifica e la tutela del territorio e s.m.i.*

*Deliberazione di Giunta Regionale 6 ottobre 2009 n. 2948 e suo Allegato A.*

*Deliberazione di Consiglio Regionale 5 novembre 2009 n. 107 approvazione del piano di tutela delle acque e sua N.T.A e s.m.i.*

*Deliberazione di Giunta Regionale 10 novembre 2009 n. 3357 e relativi allegati e s.m.i.*

*Deliberazione di Giunta Regionale 26 Gennaio 2010 n. 101 "Bonifica Ulteriori disposizioni applicative concernenti l'operatività dei nuovi Consorzi di bonifica e relativi allegati con conseguenti adozioni consortili".*

#### **I regolamenti del Comune di Venezia di riferimento**

Regolamento Comunale di igiene del suolo e delle abitazioni approvato con le determinazioni Podestarili 16.2.1928 - VI e 8.6.1929 - VII al n. 34008 Igiene e dalla G.P.A. in seduta 17.2.1930 - VIII al n. 350 in seguito parere favorevole del Consiglio Prov. Sanit. espresso nella seduta del 13.3.1928 - VII. Reso esecutorio dal R. Prefetto in data 17.2.1930 al n. 10044 - V. Pubblicato all'Albo Municipale per giorni 15 da 20.3.1930 a 3.4.1930 - VIII ai sensi dell'art. 129 del Regolamento della Legge Comunale e Prov. 12.2.1911 n.297. Integrato e modificato con deliberazione n. 955 approvata dal Consiglio Comunale nella seduta del 10.11.1981 - prot. Sezione Controllo Regionale n. 34062 del 18.11.1981, esecutiva per decorso del termine il 9.12.1981, pubblicata all'Albo pretorio per 15 gg. Il 18 novembre 1981 e ripubblicata per 15 gg. e con deliberazione n. 1078 approvata dal Consiglio Comunale in data 04.07.1989 esecutiva per decorso del termine in data 07.08.1989, ripubblicata all'albo pretorio per 15 gg. dal 10.08.1989 al 25.08.1989, e s.m.i.

Regolamento Comunale per la tutela e la promozione del verde in città approvato con deliberazione di Consiglio Comunale del 21 luglio 2003 n. 111 e s.m.i.

Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati per la terraferma approvato con deliberazione di Consiglio Comunale del 16 giugno 2008 n. 66 e s.m.i.

Il nuovo regolamento edilizio approvato con *deliberazione di Giunta Regionale* del 28 luglio 2009 N. 2311 e s.m.i.

Regolamento Comunale di igiene urbana e veterinaria e sul benessere degli animali approvato con deliberazione di Consiglio Comunale del 16 novembre 2009 n. 144 e s.m.i.

**Condizionalità** definita ai sensi del capitolo 1 del Regolamento del Consiglio CE del 19 gennaio 2009 n.73: materia normativa che coinvolge procedimenti di competenza della Regione e direttive comunitarie e ha come obiettivo la salvaguardia dell'ambiente agrario.

In esecuzione del regolamento della Comunità Europea 73/2009, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha emanato i decreti del 22 dicembre 2009 n. 30125 e del 22 dicembre 2011 e 13 maggio 2011.

La Regione Veneto emana ogni anno delle specifiche quali i decreti del 28 febbraio n. 18, e del 9 marzo n.19 del 2012.